

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI ANACI VENETO

Composizione del Collegio e sua dotazione

1 Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da cinque membri, compreso il Presidente ed il Vice-Presidente, ed opererà come collegio imperfetto. Sarà, quindi, validamente costituito con l'intervento di almeno tre dei suoi componenti.

2 Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice degli intervenuti. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, dovesse risultare assente (o non potesse partecipare alla deliberazione) un solo componente e non dovesse esser raggiunta la maggioranza dei presenti, prevarrà il voto del Presidente (o, in sua assenza, quello del Vice-Presidente).

3 Nel caso di impedimento, per qualsiasi causa, del Presidente, le sue funzioni e le corrispondenti attribuzioni faranno provvisoriamente (e fino alla cessazione dell'impedimento) capo al vice-presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni e le attribuzioni del Presidente saranno esercitate dal Consigliere più anziano.

4 Vengono istituiti:

- un **registro cronologico degli affari disciplinari**, nel quale vengono registrati, con numerazione progressiva annuale, i procedimenti successivamente aperti, con indicazione degli essenziali elementi identificativi (numero progressivo, identità dei soggetti coinvolti – esponente e segnalato,
- un **registro cronologico delle sedute del Collegio**, in cui vengano indicate in successione temporale le riunioni del Collegio nonché, sinteticamente, le questioni trattate in ciascuna di esse, senza alcun riferimento al contenuto delle determinazioni assunte;
- un **registro cronologico delle decisioni con numerazione progressiva annuale**, progressivamente numerate;
- un **registro cronologico delle nomine dei membri del Collegio** nel quale vengono annotate le nomine dei componenti ed i passaggi di consegne.

5 Per ogni affare disciplinare è tenuto un fascicolo, cartaceo e telematico, nel quale sono inseriti:

- a) l'esposto e la documentazione ad esso allegata;
- b) la corrispondenza, le convocazioni e ogni altra comunicazione effettuata con mezzi formali e non;
- c) i verbali di ogni seduta del Collegio contestualmente redatti, ove è analiticamente documentata l'attività svolta. Nel caso di dissenso nelle votazioni, verrà redatto ulteriore verbale assolutamente secretato, nel quale far risultare il voto del dissenziente. I verbali secretati di dissenso sono custoditi dal Presidente, che – alla cessazione dell'incarico – li trasmetterà (sempre in forma opportunamente riservata e sigillati) al nuovo Presidente.
- d) la decisione assunta a definizione del procedimento.

Tutta la documentazione descritta viene custodita in un apposito mobile-armadio collocato presso la sede regionale di Anaci in Venezia Mestre (Via Aleardi 29) e dotato di presidi di sicurezza (lucchetto, chiavi o eventuale codice di sicurezza) la cui custodia è affidata al Presidente del Collegio, il quale può, senza formalità, delegare l'accesso ad altro membro del Collegio.

Al momento della cessazione della carica, il Presidente avrà cura di effettuare un passaggio delle consegne al successore, da documentare in apposito verbale che verrà inserito nell'apposito registro.

Attivazione del Collegio

6 L'attivazione della potestà disciplinare del Collegio dei Probiviri può avvenire ex art. 50 co. 3 Statuto, ex art. 59 regolamento ed ex art. 19 del Codice Disciplinare e di Condotta Professionale, a seguito di denuncia.

7 La denuncia deve essere indirizzata alla sede provinciale Anaci territorialmente competente. Unici soggetti legittimati a trasmettere la denuncia, attivando il procedimento, sono il Segretario della sede provinciale ANACI territorialmente competente oppure il Presidente della Commissione di conciliazione qualora la medesima, attivata per la composizione

di dissidi tra Associati, ritiene che la controversia possa comportare decisioni di natura disciplinare.

8 La segnalazione dell'illecito disciplinare deve esser trasmessa, entro cinque giorni dalla ricezione, ex art. 59 co. 2 del Regolamento, al Presidente del Collegio dei Probiviri Regionale a mezzo PEC, all'indirizzo probiviri.veneto@pec.anaciposta.it (o con mezzo equipollente), ovvero presso la sede del Collegio Regionale dei Probiviri, attualmente (e salvo successiva modifica del presente regolamento) presso la sede Regionale di ANACI Veneto, corrente in Venezia-Mestre, via Aleardi 49/A.

Le formalità di trasmissione non sono previste a pena di inammissibilità; nel caso in cui la denuncia di illecito non venga trasmessa nel rispetto delle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento, il Presidente del Collegio, senza alcuna formalità, la restituirà al mittente, indicando le ragioni della rilevata irregolarità di trasmissione. L'eventuale nuova segnalazione-denuncia comunicata nel rispetto e secondo le forme di quanto previsto dagli artt. 50 e 59 del Regolamento e dello Statuto, non interrompe né sospende il termine di decadenza previsto dall'art. 59 co. 3 dello statuto (l'esposto deve essere presentato entro il termine di tre mesi dall'accadimento del fatto).

9 La denuncia deve contenere le generalità del denunziante, l'esposizione sintetica dei fatti su cui è fondata e l'indicazione delle fonti di prova, come previsto dall'art. 59 co. 3 del Regolamento. Ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza e della procedibilità della segnalazione-denuncia, laddove risulti che la trasmissione della medesima da parte del Presidente della Commissione Provinciale di Disciplina ovvero del Segretario della Sede Provinciale sia avvenuta in modo incompleto, il Presidente del Collegio di Disciplina (o il Consigliere da questi delegato, senza formalità) può richiedere ai soggetti trasmettenti di completare l'invio senza indugio, ovvero entro un termine appositamente assegnato. Se, nonostante tale richiesta, nulla viene trasmesso nel termine all'uopo assegnato, il Collegio deciderà sulla procedibilità e non manifesta infondatezza della segnalazione ricevuta allo stato degli atti. La richiesta e la trasmissione dei documenti di cui al presente articolo, in ogni caso, non interrompe né sospende il termine di decadenza previsto dall'art. 59 co. 3 dello statuto.

10 Il Presidente del Collegio, ricevuto l'esposto, convoca, entro i successivi dieci giorni lavorativi dalla ricezione dell'esposto, il Collegio. A ciascun Consigliere, il Presidente trasmette (anche per vie brevi e senza formalità) la denuncia e gli eventuali documenti allegati che gli sono pervenuti. La convocazione avviene senza formalità con ogni mezzo (mail, telefono, pec) purché idoneo a raggiungere il destinatario. Dell'inoltro della convocazione è fatta menzione nel verbale della riunione, salvo il caso di costituzione totalitaria del Collegio.

Trattazione preliminare

11 Nella seduta fissata per la trattazione preliminare dell'esposto, previa nomina del segretario cui è demandata – d'intesa con il Presidente – la redazione del verbale, il Collegio valuta:

a) l'esistenza di eventuali motivi di astensione e/o incompatibilità, anche sopravvenuta, di uno o più componenti del Collegio adottando – in conseguenza- tutti i provvedimenti ritenuti necessari per la trattazione dell'affare. L'astensione e/o l'incompatibilità di uno o più componenti del Collegio determina l'incapacità del Consigliere a partecipare a qualsiasi atto attinente al caso sottoposto all'esame del collegio. A tutti i componenti del Collegio è fatto divieto di esprimersi in qualsiasi forma (al di fuori di quanto richiesto nella sede deliberativa propria) con giudizi e pareri relativamente a fatti e circostanze oggetto di esame da parte del Collegio. Non sono, comunque, ammessi (fatta eccezione per quanto disciplinato dal precedente articolo 8) contatti diretti ed informali afferenti la segnalazione disciplinare tra i componenti del Collegio Regionale dei Probiviri, da un lato, e, dall'altro, il denunciante-esponente, il segnalante, ed ogni altro soggetto comunque potenzialmente interessato al procedimento disciplinare. L'eventuale violazione del divieto comporta automaticamente l'incompatibilità del componente a far parte del Collegio nella trattazione dell'affare nel quale è avvenuta la violazione dell'obbligo.

b) verifica la propria competenza territoriale

c) verifica la propria competenza per materia in ragione della qualifica di detentore o meno di carica associativa in capo all'attinto e rimette gli atti al Collegio Nazionale dei Probiviri, qualora l'attinto risulti avere cariche associative

d) nel caso in cui ritenga la propria competenza, incardina presso

di sé l'affare disciplinare, verifica e delibera preliminarmente sulla procedibilità e non manifesta infondatezza dell'esposto (secondo quanto disposto dall'art. 59 dello statuto)

e) laddove il Collegio ritenga l'esposto improcedibile o manifestamente infondato ne dispone l'archiviazione, pronunciano non luogo a provvedere, sempre motivando succintamente la ragione. In tale caso, la decisione verrà comunicata a cura del segretario (o di consigliere all'uopo espressamente delegato, senza formalità) alla Sede Territoriale Competente che ha inoltrato l'esposto o (a seconda dei casi) al Presidente della Commissione Provinciale di Disciplina

f) Nel caso in cui l'esposto dovesse esser ritenuto procedibile e risultare non manifestamente infondato, il Presidente nominerà il relatore e provvederà ad individuare (anche sinteticamente rimettendone la definitiva perimetrazione all'atto della redazione, ad opera del Relatore designando, dell'avviso a comparire) l'oggetto della contestazione, nonché ad indicare, d'intesa con il Relatore ed il Collegio, la data della seduta deputata alla trattazione dell'affare. Il Consigliere Relatore provvederà, quindi, alla formalizzazione dell'avviso a comparire, tenendo conto di quanto definito dal Collegio dei Probiviri e secondo le indicazioni e con il contenuto definiti dall'art. 59 del regolamento. Inoltre, nell'avviso a comparire sarà fatta menzione della possibilità, concessa all'attinto, concordandone tempi e modalità con il Consigliere Relatore (o altro all'uopo delegato, senza formalità), di estrarre copia di tutti i documenti afferenti il procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti.

12 E' facoltà del Collegio, all'atto in cui dispone l'apertura del procedimento disciplinare, demandando al relatore la formalizzazione dell'avviso a comparire, disporre la trasmissione dell'avviso stesso al Presidente Nazionale a' sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 dello statuto. La trasmissione, pur disposta dal Collegio è curata dal Consigliere Relatore o da altro Consigliere all'uopo delegato.

Trattazione nel merito del procedimento disciplinare

13 Nella seduta all'uopo fissata, il Collegio dà seguito alla trattazione dell'affare. Dopo la relazione del Consigliere relatore, si procederà all'audizione dell'esponente e degli eventuali altri

informatori (indicati nell'avviso di avvio del procedimento e dei quali il Collegio riterrà di disporre l'audizione o la cui audizione sia stata richiesta dall'attinto).

14 All'esito delle audizioni di cui all'articolo che precede, si darà corso all'audizione dell'attinto (se comparso).

15 Chiusa la fase istruttoria e quella delle acquisizioni documentali, il Collegio indicherà gli atti ed i documenti utilizzabili per la decisione. All'esito, il Presidente dichiarerà chiusa la trattazione dell'affare ed il difensore (se nominato) o l'attinto (se comparso) rassegnano le loro definitive istanze.

16 Il presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento il vice-presidente e, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, il Consigliere di maggior anzianità anagrafica) regolerà lo svolgimento della seduta e l'ordine delle audizioni, garantendo il suo ordinato svolgimento ed il contraddittorio tra le parti. Tutte le attività saranno documentate in verbale, redatto dal segretario, sotto la direzione del Presidente.

17 Esaurita la trattazione e la discussione, come prevista e disciplinata nel precedente art. 16, il Collegio si ritira per il confronto tra i componenti del Collegio ai fini dell'adozione della decisione.

18 All'esito della discussione il Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento il vice-presidente e, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, il Consigliere di maggior anzianità anagrafica) – ove possibile - pronuncia la decisione al cospetto dell'attinto (se presente):

a) in caso di ritenuta responsabilità disciplinare dell'attinto, irroga la sanzione ritenuta di giustizia e redigendo contestuale motivazione;

b) in caso di ritenuta responsabilità disciplinare dell'attinto sanzionabile con l'esclusione, redigendo contestuale motivazione, rimette, a' sensi dell'art. 60 co. IV statuto, gli atti, i documenti acquisiti, nonché i verbali redatti nel corso della trattazione istruttoria al Collegio Nazionale dei Probiviri per i provvedimenti di esclusiva competenza;

c) in caso di ritenuta insussistenza della responsabilità

disciplinare dell'attinto, dichiara, redigendo contestuale motivazione, il non luogo a provvedere e dispone l'archiviazione della segnalazione-esposto;

d) nel caso in cui, durante la trattazione dell'affare, emergessero, all'esito di una più approfondita valutazione elementi tali da far ritenere (contrariamente a quanto rilevato in sede di valutazione preliminare) ragioni di improcedibilità dell'esposto-segnalazione, dichiara il non luogo a provvedere, enunciando motivatamente le ragioni della decisione.

19 Il Collegio può riservare la decisione, da depositare nel termine di 15 giorni lavorativi, successivi alla chiusura della fase di trattazione dell'esposto. In tale caso la decisione sarà comunicata all'attinto a norma del successivo art. 20.

20 La decisione è sottoscritta dal Presidente (o da chi ne fa le veci) e dal relatore. Ove immediatamente pronunciata, se in presenza dell'attinto o del suo difensore, si ha per comunicata a costoro all'esito della sua lettura, alla loro presenza; in tutti gli altri casi (e, comunque, quando non sia resa pubblica in presenza dell'attinto) la decisione è comunicata, all'attinto a mezzo PEC (o mezzi equipollenti) dal Presidente del Collegio, oppure dal Consigliere Relatore o da altro Consigliere all'uopo delegato.

Analoga comunicazione sarà effettuata, nelle medesime forme, al Segretario Provinciale della sede territoriale di appartenenza. La decisione è, altresì, trasmessa, con la prova dell'avvenuta comunicazione, alla Segreteria della sede Nazionale, per i provvedimenti di esclusiva competenza.

Di essa (e della data di pronuncia) è fatta menzione, mediante annotazione ad opera del Presidente, nel registro degli affari disciplinari, nel quale sarà indicata la chiusura del procedimento, ma non l'esito del medesimo.

21 Tutti gli atti del procedimento non sono coperti da vincolo di riservatezza (fatta eccezioni per i verbali attestanti lo svolgimento della fase decisoria e l'eventuale dissenso): dei medesimi, quindi, potrà esser rilasciata copia a fronte di motivata richiesta da parte di soggetto (anche se iscritto, ma non parte del procedimento) che dimostri di avere un interesse concreto ed attuale a disporre dell'atto effettivamente richiesto.

22 Nel caso fosse necessario procedere a trattazione a distanza, il Collegio riserva la predisposizione di altro, specifico, regolamento, ovvero il recepimento, con i necessari adattamenti, del regolamento all'uopo predisposto dal Collegio Nazionale dei Probiviri.

§§§§

Il presente regolamento è stato approvato in Venezia-Mestre nella seduta del Collegio dei Probiviri del 31 maggio 2023

L'originale del presente regolamento e del verbale della sua approvazione saranno custoditi tra le dotazioni del Collegio ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento

Venezia Mestre, li 31 maggio 2023


Il Presidente

ANDREA ANDRICH



I consiglieri

MONICA MARCON



GIANFRANCO JACONIS



GIORGIO NACCARI



ALESSANDRO PISANU

